



Allegato 2

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 36/2023, da svolgersi mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento della fornitura di licenze 'Alfresco Enterprise' e dei relativi servizi di manutenzione e assistenza per la durata di mesi 36 in favore della Regione Puglia.



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
SEZIONE CLOUD, CYBERSECURITY E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

CONTRATTO

relativo alla fornitura di licenze in sottoscrizione software 'Alfresco Enterprise' e dei relativi servizi di supporto specialistico/sistemistico per 36 mesi

CIG n. [...]

TRA

Regione Puglia – Dipartimento per la Transizione Digitale – Sezione Cloud, Cybersecurity e Infrastrutture Tecnologiche, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, CAP 70121, C.F. 80017210727, codice IPA 2V39KO, PEC resp.transizionedigitale@pec.rupar.puglia.it nella persona della dott.ssa Angela Guerra, in qualità di dirigente della Sezione Cloud, Cybersecurity e Infrastrutture Tecnologiche, giusti poteri conferiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 247 del 3 marzo 2025 (nel seguito per brevità anche «Amministrazione Contraente» o «Stazione Appaltante»),

E

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Sig. [...], nato a [...] il [...], C.F. [...], nella sua qualità di [...] (indicato anche nel prosieguo come l'«Appaltatore» o «Fornitore» o «Impresa»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Premesso che

- a) a mezzo di Determinazione n. [...] del [...], adottata dal Dirigente della Sezione Cloud, Cybersecurity e Infrastrutture Tecnologiche del Dipartimento per la Transizione Digitale della Regione Puglia, l'Amministrazione ha avviato una procedura da celebrarsi attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 36/2023, volta all'affidamento della «Fornitura di licenze in sottoscrizione software 'Alfresco Enterprise' e relativi servizi di supporto specialistico/sistemistico per 36 mesi» (da qui in poi, la «Fornitura»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e nei relativi Capitolati, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b) la documentazione di gara è stata resa disponibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la BDNCP, individuate dall'Autorità con la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, efficace dal 1° gennaio 2024, emanata d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- c) la documentazione di gara, firmata digitalmente, è stata resa disponibile anche sul sito Internet <https://www.regione.puglia.it/>, seguendo il seguente percorso: >Amministrazione trasparente>Bandi di gara e contratti>Atti per affidamenti di appalti pubblici di servizi, forniture, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020; la documentazione di gara è, altresì, stata resa disponibile all'interno del Sistema, alla sezione "Area comunicazioni";
- d) all'esito della chiusura delle operazioni di gara, il RUP ha presentato alla Stazione Appaltante, per l'approvazione, tutti gli atti della gara e la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore;
- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell'affidamento;
- f) l'Amministrazione ha proceduto avvalendosi del Sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo; *[In alternativa alle due lettere precedenti, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi]*
L'Amministrazione, atteso il malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico, a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Dirigente [...], ha comunque disposto, ai sensi dell'comma 3-bis

dell'art. 99 del Codice, l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta, previa acquisizione di un'autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare;

[Oppure]

[In alternativa alle due lettere precedenti, in caso ritardo nel rilascio di un certificato da parte dell'amministrazione competente a causa di una istruttoria che si è protratta oltre i termini prescritti]

l'Amministrazione, atteso il ritardo nel rilascio del seguente certificato [...] *[indicare il certificato che non si è riusciti ad ottenere]* da parte dell'amministrazione competente a causa di una istruttoria che si è protratta oltre i termini prescritti, a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Dirigente [...], ha, comunque, disposto, nel rispetto del principio del risultato, che consente di orientare l'operato delle stazioni appaltanti anche avendo a riferimento il "criterio temporale" della tempestività dell'affidamento ed esecuzione del contratto, l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta, previa acquisizione di un'autocertificazione, attestante il possesso del requisito o l'assenza della causa di esclusione che, a causa del predetto ritardo, non è stato possibile verificare;

[N.B. in tal caso, resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato che l'operatore economico risulti privo dei requisiti, l'Amministrazione, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.]

- g) con mezzo di Determinazione n. [...] del [...], adottata dal Dirigente della Sezione Cloud, Cybersecurity e Infrastrutture Tecnologiche, l'Amministrazione ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta migliore sulla base del criterio del minor prezzo;
- h) il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati nonché dalla Lettera di Invito, dal Capitolato d'Oneri e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che è stata acquisita agli atti d'ufficio;
- j) a mezzo cauzione [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per l'importo di Euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Amministrazione la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- k) il fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, n. [...] contratta con la compagnia [...], acquisita agli atti d'ufficio;
- l) trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio;
- m) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «Contratto»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento;
- n) il presente contratto compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue**

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- **«Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»:** il soggetto cui, a seguito dell'aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione al servizio in oggetto, all'esito dell'avvenuta selezione ad evidenza pubblica;
- **«Appalto» o «Servizio»:** complessivamente intesa la prestazione della Fornitura di licenze in sottoscrizione software 'Alfresco Enterprise' e relativi servizi di supporto specialistico/sistemistico per 36 mesi, oggetto di procedura;

- **«Capitolato»:** il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- **«Codice»:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;
- **«Contratto»:** il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- **«Direttore dell'Esecuzione» o «DEC»:** l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto;
- **«Documento di Gara»:** qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando Consip istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativi Capitolati, la Lettera di Invito, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- **«Filiera delle imprese»:** i subappalti come definiti dall'art. 119, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- **«Lettera di Invito»:** il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'appalto specifico;
- **«Offerente», «Concorrente» o «Operatore»:** l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- **«Offerta»:** complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- **«Posta Elettronica Certificata (PEC)»:** il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **«Responsabile dell'Appaltatore»:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Amministrazione, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- **«Responsabile del Progetto» o «RUP»:** l'esponente dell'Amministrazione cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- **«Servizi»:** Manutenzione, Servizi Professionali e Supporto Specialistico Tecnico;
- **«Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice» o «Amministrazione»:** la Regione Puglia – Dipartimento per la Transizione Digitale, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all'operatore economico individuato mediante la presente procedura.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato "A": Capitolato Tecnico;
Allegato "B": Bando Consip istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativi Capitolati, Lettera di Invito e relativi allegati minori di procedura;
Allegato "C": Offerta Economica;
Allegato "D": Accordo tra Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle prescrizioni del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è la “Fornitura di licenze in sottoscrizione software ‘Alfresco Enterprise’ e relativi servizi di supporto specialistico/sistemistico per 36 mesi” come di seguito dettagliati:

Categoria merceologica di ammissione	Descrizione Prodotto/servizio	Tipologia
Licenze Software	- Alfresco Content Services – Enterprise Edition, 8 cores, 1000 utenti - Alfresco Search & Insight, 8 cores - Alfresco External Services, 2500 utenti	Sottoscrizione della durata di 36 mesi
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto	Servizi di Supporto specialistico/sistemistico relativo ai prodotti	Giorni Uomo Specialista per la durata di 36 mesi

2. Le caratteristiche tecniche della Fornitura e le ulteriori disposizioni negoziali sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto.
3. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Capitolato Tecnico, cui si fa rinvio.

Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto)

1. Il presente Contratto diverrà efficace dalla data della sua stipula ed avrà una durata di 36 mesi, naturali e consecutivi.
2. L’Amministrazione, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice.

Art. 5 (Modalità e luogo di esecuzione della Fornitura)

1. Luogo di esecuzione della Fornitura è: da remoto quando possibile, altrimenti presso le sedi di Innovapuglia spa / Regione Puglia nella provincia di Bari.
2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Amministrazione, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. Le licenze oggetto di fornitura devono essere consegnate all’Amministrazione entro il termine di dieci giorni solari decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del Contratto. Tutte le licenze software oggetto della fornitura, unitamente a tutta la documentazione comprovante il relativo periodo di subscription (copertura del servizio di manutenzione, aggiornamento, assistenza specialistica), dovranno essere trasmesse tramite invio per posta elettronica agli indirizzi che l’Amministrazione indicherà all’Aggiudicatario. La consegna della Fornitura avviene a cura, spese e rischio dell’Appaltatore. Sono a carico dell’Appaltatore anche gli oneri di spedizione e consegna dei programmi. L’Appaltatore ha l’obbligo, senza diritto ad ulteriore corrispettivo, di fornire l’assistenza tecnica necessaria allo svolgimento delle operazioni di installazione.
7. A seguito della sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione committente, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC), si occuperà del coordinamento, gestione e controllo della fornitura oggetto di appalto. Il DEC coadiuva e supporta il RUP (Responsabile Unico del Progetto) nell’attuazione dei compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
8. Le attività di verifica dell’esecuzione dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno,

altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

9. L'Amministrazione, ogni qual volta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso a dette verifiche e ad autonomi controlli d'ufficio. I controlli possono essere effettuati anche mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.
10. In caso di esito negativo delle attività di verifica summenzionate, il Contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la causa dell'esito negativo sia imputabile all'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà procedere all'eventuale acquisizione in danno dei prodotti e ad esperire ogni altra azione ritenuta opportuna.
11. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione il numero di telefono [...] l'indirizzo di posta elettronica certificata [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
12. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
13. Sarà facoltà dell'Amministrazione procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
14. L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.
15. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
16. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato Tecnico All. sub "A" al presente Contratto.

Art. 6 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Sig. [...].
4. Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del Codice, al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.
5. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione della Fornitura.
6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il Direttore dell'Esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
7. In particolare, ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice, il DEC svolge i seguenti compiti:
 - a) esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle

prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;

- b) dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie;
 - c) verifica la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
 - d) valuta la qualità e l'adeguatezza della Fornitura sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;
 - e) redige periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
 - f) garantisce il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - g) cura la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;
 - h) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
 - i) attesta lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
 - j) provvede al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
8. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del Codice.

Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. L'Appaltatore dovrà erogare la Fornitura ed eseguire i Servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
3. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
4. L'Appaltatore dovrà osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
5. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
6. L'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti Pec, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.
7. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento del personale dipendente della Regione Puglia" approvato con D.G.R. n. 1513 dell'11/11/2024, come successivamente modificato con D.G.R. n. 1811 del 19/11/2025, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad € [...] (Euro/[...]), IVA esclusa, ripartito come segue:

Oggetto	Importo Iva esclusa
Licenze Software: - Alfresco Content Services – Enterprise Edition, 8 cores, 1000 utenti	[...]



- Alfresco Search & Insight, 8 cores - Alfresco External Services, 2500 utenti	
Servizi di Supporto specialistico/sistemistico relativo ai prodotti	[...]
Totale	[...]

2. Gli importi di cui al precedente comma costituiscono gli importi massimi per l'intera durata contrattuale.
3. Il corrispettivo per le licenze verrà fatturato dal Fornitore in tre tranches con cadenza annuale anticipata, previa attivazione delle licenze a seguito di stipula del presente contratto, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.
4. Il corrispettivo contrattuale è e deve intendersi comprensivo di qualsiasi onere necessario all'esecuzione della fornitura oggetto di appalto e si riferisce alla fornitura ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Il corrispettivo è determinato nell'offerta economica dall'Appaltatore a proprio rischio ed in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
6. La fatturazione e il pagamento sono subordinati all'approvazione delle rendicontazioni previste e alla verifica del rispetto dei livelli di servizio.
7. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 120 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
9. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Amministrazione per effetto dell'esecuzione del Contratto.
10. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Sezione Cloud, Cybersecurity e Infrastrutture Tecnologiche, usando il codice univoco IPA: KQQ4CZ.
11. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica".
12. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Amministrazione. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.
13. Il pagamento delle fatture, in conformità al D. Lgs. 231/02, avverrà nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione di ciascuna fattura.
14. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti dall'Amministrazione;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
15. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. L'eventuale sospensione o modifica dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e determinerà la conseguente risoluzione del contratto per inadempimento.

17. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
18. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
19. In riferimento ai commi 15 e 16 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
20. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, comunque ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 12 del Codice.
21. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Amministrazione al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
22. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
 - prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'operatore Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
 - variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 9 (Revisione dei prezzi)

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b, del Codice.
2. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Amministrazione e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.
5. Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.
6. Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Amministrazione medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Amministrazione una garanzia ai sensi dell'art. 117 del Codice come indicato nella lettera j) delle premesse del presente Contratto dell'importo di Euro [...], rilasciata da [...] in data [...].

9. L'Amministrazione, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. Ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del medesimo art. 117, in caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Amministrazione, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
10. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
11. L'Appaltatore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa "all risks", anche a copertura del rischio da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori della stessa e a terzi, e danneggiamenti a cose di terzi e dell'Amministrazione, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo – ed i cui estremi sono riportati in premessa – è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
 - a. l'eventuale indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà il Servizio;
 - b. la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione all'Appaltatore per la prestazione del Servizio;
 - c. la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 121, comma 11, del Codice, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a. le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b. le prestazioni già effettuate;
 - c. le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d. i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Amministrazione si oppone,

l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
9. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. n), dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 14 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
4. I contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a. le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
 - b. il 10 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - d. un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a. si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b. si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.
 9. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
 10. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice.
 11. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi, alle medesime condizioni stabilite nel contratto.
 12. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 - a. ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
 - b. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione *[oppure "il RUP", nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione]* e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.
 13. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
 14. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
 15. Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice, l'Amministrazione comunica all'A.N.AC. le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

Art. 15 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)

1. Nell'ambito del periodo dei 36 mesi di durata contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
2. In relazione al predetto periodo, l'Amministrazione effettuerà le verifiche di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, dei suoi allegati e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
3. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto – in termini di prestazioni e caratteristiche tecniche – sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
4. La verifica della conformità è svolta dai Funzionari incaricati sotto il coordinamento del Direttore dell'Esecuzione.
5. La verifica di conformità è effettuata sulla base della seguente documentazione:
 - a. copia degli atti di gara;
 - b. copia del Contratto;
 - c. documenti contabili;
 - d. risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;

- e. certificati delle eventuali prove effettuate;
 - f. ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
6. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
 7. All'esito dell'attività di verifica il Direttore dell'Esecuzione rilascia il "certificato di verifica di conformità", che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
 8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi che sarà concesso dall'Amministrazione in sede di verbale di verifica di conformità. Ferma restando l'eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia eliminato i vizi causa dell'esito negativo della verifica di conformità, la verifica di conformità verrà ripetuta.
 9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 21, nonché dell'articolo 1456 del Codice civile.
 10. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.
 11. All'esito positivo della verifica, il Direttore dell'Esecuzione, al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione dei servizi di manutenzione, redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, apposito "Verbale di avvio dell'esecuzione".
 12. All'esito positivo della verifica, inoltre, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
 13. Le attività di consegna ed installazione si svolgeranno in conformità a quanto prescritto dal paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.
 14. La verifica di conformità è effettuata:
 - in corso d'opera;
 - in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
 15. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
 16. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
 17. All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 16 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penali di cui al Capitolato Tecnico, paragrafo 3.3.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
3. L'Amministrazione avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 21, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera j) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
2. *[Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Affidatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.
3. *[Nel caso in cui il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta sostituire il precedente comma 2 con i successivi].*
4. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti all'art. 10 del Capitolato d'oneri di gara.
5. Ai sensi del comma 2, dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore si obbliga a stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
[In alternativa al punto precedente, qualora l'appaltatore abbia indicato nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento]
6. L'Appaltatore si obbliga a stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al [...] *[Indicare la soglia di affidamento prescelta]* per ragioni legate [...] *[Indicare le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento];*
7. Resta inteso che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto, il medesimo, assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura oggetto del presente Appalto.
8. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore si obbliga nei contratti di subappalto o nei subcontratti ad inserire clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.
11. Ai sensi del comma 6, dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
12. Ai sensi del comma 7, dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del Codice.
13. Ai sensi del comma 12, dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. In presenza di prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto

dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.

14. Ai sensi del terzo periodo del comma 12, dell'art. 119 del Codice, l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a. che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;
 - b. che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.
17. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice;
 - la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008.
18. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice nonché il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice in capo al subappaltatore nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge.
19. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del Codice, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
20. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
21. Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
22. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, per il certificato di verifica di conformità, e per il pagamento del saldo finale, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
23. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, secondo periodo, del Codice, l'affidamento del Servizio *[oppure "della Fornitura"]* da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
24. Ai sensi del comma 10, dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice.
25. Ai sensi del comma 11, dell'art. 119 del Codice, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

- in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.

26. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 18 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.
2. L'Amministrazione potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.
4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
5. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Puglia.

Art. 19 (Recesso del contratto per sopravvenienza di Convenzioni del soggetto aggregatore)

1. In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 449 della legge 296/2006, l'Amministrazione procederà al recesso del contratto allorquando, nel corso del contratto, i beni/servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata da:
 - CONSIP ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999;
 - ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006;e l'Appaltatore non acconsenta alla modifica, secondo i parametri migliorativi dell'eventuale sopravvenuta Convenzione, delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e nei relativi allegati, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Amministrazione eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

Art. 21 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.

2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Il Direttore dell'Esecuzione procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 22 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a. *[eventuale, qualora in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, l'Amministrazione abbia comunque disposto l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice previa acquisizione dall'aggiudicatario di una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione]* esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
 - b. *[eventuale, qualora in caso di ritardo nel rilascio di un certificato da parte dell'amministrazione competente a causa di una istruttoria che si è protratta oltre i termini prescritti, l'Amministrazione abbia comunque disposto l'aggiudicazione, nel rispetto del principio del risultato, che consente di orientare l'operato delle stazioni appaltanti anche avendo a riferimento il "criterio temporale" della tempestività dell'affidamento ed esecuzione del contratto, previa acquisizione dall'aggiudicatario di una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione]* esito negativo delle verifiche;
 - c. cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - d. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Amministrazione, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e. perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea;
 - f. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società nei casi previsti dalla legge;
 - g. per perdita della personalità giuridica;

- h. in caso di azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dall'Appaltatore nell'esecuzione del servizio;
 - i. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - j. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - k. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - l. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento del personale dipendente della Regione Puglia», ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - m. cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - n. affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione;
 - o. esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - p. applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - q. nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
 - r. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 10;
 - s. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione contraente;
 - t. mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Amministrazione;
 - u. accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - v. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. L'Amministrazione si avvarrà altresì della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.

**Art. 23 (Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto)**

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal Contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Amministrazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il Contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire il Contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del Contratto deve intervenire entro il termine di 60 giorni

decorrenti dall'aggiudicazione; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e l'Amministrazione procede ai sensi dei precedenti punti 1 e 2.

4. Qualora il Contratto sia in corso di esecuzione, se l'Esecutore ha depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso Codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del Contratto deve essere autorizzata entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Amministrazione che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Amministrazione che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 8;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o dai suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f. a comunicare all'Amministrazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a. indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

**Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)**

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
 - a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b. qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 26 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore si obbliga, nei confronti del personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, all'applicazione del contratto collettivo maggiormente attinente alle attività svolte, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, fatti salvi i trattamenti di miglior favore, anche ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 30 del 21/11/2024 in materia di trattamenti, contratti e controlli.
3. L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.
6. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
7. L'Appaltatore si obbliga verso l'Amministrazione a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
8. L'Amministrazione, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
9. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Amministrazione sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
10. In caso di mancata regolarizzazione, l'Amministrazione tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
11. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
12. Ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

13. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge 90/13, l'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale.
14. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Amministrazione acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
15. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Amministrazione potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 27.
16. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Amministrazione da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Amministrazione ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
17. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Amministrazione, e a richiedere l'estromissione dell'Amministrazione stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
18. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Amministrazione per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 27 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante

in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 17.

Art. 28 (Obblighi di riservatezza)

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Art. 29 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati [...] in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. [...] in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata a mezzo PEC o e-mail ai seguenti indirizzi: [...]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso PEC ed avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 30 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Amministrazione nelle percentuali di legge.

Art. 31 (Foro competente)

1. Tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, saranno di competenza e demandate in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria del Foro di riferimento.

Art. 32 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento UE") circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. L'Appaltatore prende atto che l'Amministrazione tratta i dati dallo stesso forniti, anche relativi a soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolari quali il Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle attività afferenti o collegate all'esecuzione del presente Contratto.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.
5. L'Appaltatore prende atto che la ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione e sono in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle attività dell'Amministrazione.
6. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore che in fase di erogazione dei servizi tratterà dati dei quali l'Amministrazione è Titolare/Responsabile sarà nominato Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del contratto. Ai fini del presente articolo pertanto, per Responsabile del Trattamento si intende l'Appaltatore che tratterà i dati personali

dell'Amministrazione Contraente in fase di esecuzione dei servizi. A tal fine il Responsabile/Sub-Responsabile sarà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni che verranno fornite.

7. L'Appaltatore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
8. L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.
9. L'Appaltatore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Contratto, che devono intendersi integralmente trascritte.

Art. 33 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Invito, del Capitolato, del Bando e dei Capitolati Consip, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, _____

L'APPALTATORE

L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto), Art. 6 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 18 (Recesso), Art. 19 (Recesso del contratto per sopravvenienza di Convenzioni del soggetto aggregatore), Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 21 (Risoluzione del Contratto), Art. 22 (Clausole risolutive espresse), Art. 23 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 28 (Obblighi di riservatezza), Art. 30 (Spese), Art. 31 (Foro competente), Art. 32 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 33 (Varie).

Bari, _____

L'APPALTATORE